

VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO

AGGIORNAMENTO 2021 A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLE LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO



PREMESSA

Il presente documento viene redatto allo scopo di dare continuità al VADEMECUM realizzato nel 2018 dall'USR VENETO nell'ambito delle azioni poste in essere a seguito dell'entrata in vigore della L. 71 del 29 maggio 2017.



INTRODUZIONE

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza educativa cui il legislatore ha prestato attenzione con l'emanazione della <u>L. 71 del 29 maggio 2017</u> **«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo».**

Il contesto normativo in cui inserire il provvedimento è la <u>L. 107 del 13 luglio 2015</u> **«Buona Scuola»** che, in particolare, ha individuato (<u>art. 1, comma 7 lett. d,e,h</u>,) le competenze da implementare e potenziare nell'attività didattica tra cui:

- la competenza civica attraverso il recupero del senso della legalità e della responsabilità civica,
- la competenza informatica per un uso consapevole degli strumenti informatici del web,
- > la competenza dell'inclusività nella diversità.

Con riferimento particolare alla competenza civica si segnalano la L. 92 del 20 agosto 2019 e le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica adottate in applicazione della legge stessa.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviate-alle-scuole-le-linee-guida-per-l-insegnamento-dell-educazione-civica-azzolina-studio-della-costituzione-sviluppo-sostenibile-cittadinanza-digi



Le istituzioni e la comunità scolastica nella sua interezza sono chiamate ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e partecipative a tutela della dignità della persona.



La L. 71 del 2017 non crea nuove responsabilità o aggravio di compiti in capo alle istituzioni scolastiche, ma li specifica in riferimento al fenomeno bullismo e cyberbullismo.

Il corretto adempimento di quanto richiesto dalla L. 71/2017

consente di tutelare la Scuola da
eventuali richieste risarcitorie
che potrebbero essere avanzate
in riferimento a comportamenti omissivi,
o non pienamente rispondenti ai dettati della legge,
da parte degli Istituti e degli organi preposti,
la c.d. responsabilità omissiva



Soggetti coinvolti:

"Le azioni di formazione e prevenzione sono attuate dalla scuola in collaborazione con la comunità educante di riferimento in rete anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell'ordine, magistratura, prefetture, società

Non si potrà, inoltre, prescindere

ordinistiche e scientifiche).

dalla responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del contesto scolastico, dei genitori e dei ragazzi

(secondo la giurisprudenza vigente) e, nello specifico, di tutti gli interlocutori quali **dirigenti, docenti e personale ATA**, nonché di tutte le figure presenti nella quotidianità della scuola". *

^{*}Da «Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo - aggiornamento 2021»

https://istruzioneveneto.gov.it/20210218 9597/



PARTE I

Si parla di bullismo e cyberbullismo in riferimento ai minori

BULLISMO: cos'è

- Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi
- Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima

BULLISMO: cosa non è

➤ **Uno scherzo**: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.

Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.







- Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.
- Manifestazioni di bullismo: FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;
- VERBALE: insultare, deridere, offendere;
- > INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.
- Il bullismo è anche discriminatorio: omofobico, razzista, contro i disabili



- Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso.
- Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.



Il **cyberbullismo** <u>è il bullismo realizzato per via</u> <u>telematica (ex articolo 1 comma 2)</u>

"... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore

il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"



La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno

perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia,

per non ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro,

non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell'universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.



Il cyberbullismo non conosce limiti spaziali o temporali.

I cyberbulli hanno la libertà di poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale e ciò favorisce la deresponsabilizzazione. Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare un cyberbullo. I cyberbulli possono rendersi "anonimi", in modo che non si sappia con chi si sta interagendo.



QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTANO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE:

Articolo 2 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine;

tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla **persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità**.

Il dovere inderogabile di **solidarietà sociale**, impone a tutti comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità, finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli.



Articolo 3 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza formale

attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi appartiene a diverse etnia e religione, ha caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari.

Compito di tutte le Istituzioni e della scuola, è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere,

> per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.



Articolo 30 Cost: delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minorenne; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti

Articolo 34 Cost: la scuola è aperta a tutti.

(cd. culpa in vigilando).

Le condotte di bullismo e cyberbullismo,
quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio
all'assenteismo e all'abbandono scolastico,
sono causa della violazione del diritto fondamentale
allo studio di tutte e di tutti



LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili.

La responsabilità penale è personale e un minore, già dall'età di 14 anni, è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile.

Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso", è soggetto a misure di sicurezza.



Gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo

	Articoli
	Art. 494 c.p.
	Art. 580 c.p.
	<u>Art. 581 c.p.</u>
L	Art. 582 c.p.
L	Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.
/	Art. 610 c.p.
L	Art. 612 c.p.
	Art. 612 bis c.p.
	Art. 615 bis c.p.
L	Art. 615 ter c.p.
L	Art.616 c.p.
L	Art. 624 c.p.
L	Art. 628 c.p.
	Art. 629 c.p.
	Art. 640 c.p.
	Art 167 codice della privacy

Reati
Sostituzione di persona
Istigazione o aiuto al suicidio
Percosse
Lesioni personali
Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale
Violenza privata
Minaccia
Atti persecutori
Interferenze illecite nella vita privata
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Furto
Rapina
Estorsione
Truffa
Trattamento illecito di dati personali



LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE: PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO O QUERELA

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio per cui <u>TUTTI i reati sono procedibili d'ufficio</u>

<u>TRANNE quelli e SOLO quelli per i quali l'ordinamento giuridico ESPRESSAMENTE</u>

prevede che ci sia la <u>querela di parte</u>, i SOLI per i quali la procedibilità è sottoposta alla facoltà della persona offesa e/o danneggiata. (art.50 comma 2 c.p.p.).

In tutti i casi di procedibilità d'ufficio i Pubblici Ufficiali –

tra questi i Dirigenti Scolastici ed i Docenti-

hanno:

Obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.

che scatta per il solo fatto di **aver conosciuto direttamente** o di **essere venuto a conoscenza di una notizia di un fatto che potrebbe identificare una fattispecie di reato procedibile d'ufficio**.

E' un <u>obbligo personale</u> cioè ricade direttamente su chi ha appreso la notizia, a cui corrisponde il reato di **Omissione di Denuncia** ex art. 361 c.p..



DENUNCIA E QUERELA

Per i reati procedibili d'ufficio si parla di **DENUNCIA**.

- È l'atto scritto con il quale il Pubblico Ministero è messo a conoscenza della notitia criminis dai soggetti legittimati;
- L'acquisizione della notitia criminis da parte del P.M. dà avvio all'azione penale;
- Deve essere la <u>rappresentazione del fatto storico</u> SCEVRO da giudizi di valore e deve contenere:
- Esposizione degli elementi essenziali del fatto (conosciuto direttamente o riferito da altri) nella sua oggettività;
- Giorno dell'acquisizione della notizia;
- Fonti di prova già note se esistono;
- Generalità, domicilio e quant'altro utile ad identificare autore di reato se possibile
- Sottoscrizione
- Deve avvenire senza ritardo.

Per i reati "a querela di parte" – solo quelli espressamente previsti dalla legge- si parla di **QUERELA**

- Dichiarazione scritta **facoltativa** personale o a mezzo procuratore speciale con la quale si chiede di procedere per il fatto descritto previsto come reato;
- Segna l'avvio dell'iter procedimentale da parte della persona offesa o altro legittimato.
- Il tempo per la proposizione dell'atto di querela è di 3 (tre) mesi dal momento della conoscenza del fatto.
- Il procedimento penale si avvierà in modo automatico e sarà sottratto alla disponibilità dei privati (a differenza del procedimento civile).



Sia la **querela** che la **denuncia** vanno inoltrate a:

Pubblico Ministero → Procura del Tribunale Ordinario o del Tribunale dei Minori

> a seconda che si tratti di maggiorenne o minorenne

> > **OPPURE**

ad Ufficiale di Polizia Giudiziaria:

Polizia di Stato o Carabinieri che hanno l'obbligo di trasmettere a P.M.



La Legge afferma che i Docenti ed i Dirigenti Scolastici, sono pubblici ufficiali, non solo durante le lezioni ma anche durante le attività preparatorie, gli incontri con i genitori ed in ogni altra occasione di permanenza all'interno dell'Istituto.



AMMONIMENTO

<u>L'articolo 7 della Legge n. 71/2017 disciplina la procedura dell'ammonimento prevista dall'art.8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo come strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo.</u>

- «1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
- 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
- 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.»



LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto.

In base all'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"

che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).



L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo

quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale,

provoca un danno ingiusto alla "vittima",

<u>e sarà obbligato al risarcimento</u> <u>del danno conseguente.</u>

Nel caso in cui invece si configuri un reato,

<u>il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p.,</u> <u>al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali</u>

che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere in base alle norme civili.



Per non essere considerato
civilmente responsabile per culpa in vigilando,
non è sufficiente provare da parte del docente
di aver vigilato adeguatamente
e che l'azione dannosa ha avuto
un carattere imprevedibile e repentino.
La giurisprudenza prevalente, infatti, richiede che il docente
abbia preventivamente adottato le misure organizzative e
disciplinari necessarie per evitare le situazioni di pericolo.

Il dovere di vigilanza imposto ai Docenti ha carattere relativo essendo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli studenti.



PARTE II

GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO



Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole: Art.1 comma 1 L. 71/2017

Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni,

con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione,

tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.



Art.4 comma 5

Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (omissis) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (..omissis..) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.



Gli adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado, in mancanza dei quali si rammenta che possono scattare ipotesi di responsabilità omissiva, **riguardano - quanto ai soggetti:**

- Dirigente Scolastico
- > Referente/i per il bullismo e cyberbullismo
- > Jeam bullismo/Team emergenza
- Il Consiglio d'Istituto
- > Il Collegio dei Docenti
- Docenti
- Studentesse e studenti/ Il ruolo della Consulta Provinciale degli studenti e delle Rappresentanze
- > Famiglie
- Collaboratori scolastici ed assistenti tecnici (ove presenti)



quanto alle attività:

➤ P.T.O.F. e documento ePolicy

➤ Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità



DIRIGENTE SCOLASTICO

- « Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie, sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education.
- Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
- Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.»



- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti.
- A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo art 5 L. 71/2017.
- > Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori.

Il dirigente scolastico, nei modi prescritti, fornisce le seguenti informazioni:

- «-nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e
 cyberbullismo;
- > -contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.»



IL REFERENTE SCOLASTICO AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO

- > «Collabora con gli insegnanti della scuola
- > propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- > monitora i casi di bullismo e cyberbullismo
- > coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza
- > crea alleanze con il Referente territoriale e regionale
- coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)»
- L'attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva.



TEAM BULLISMO/TEAM EMERGENZA

Secondo le Linee di Orientamento-aggiornamento 2021:

- «...Le istituzioni scolastiche potranno prevedere la costituzione di un Team Antibullismo costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori sociosanitari).»
- Quindi, è opportuno rivalutare con attenzione la composizione dei team Antibullismo adeguandola alle nuove indicazioni.
- Si suggerisce anche l'individuazione di un ulteriore gruppo dedicato: il **Team per l'Emergenza**, favorendo l'integrazione con figure specializzate del territorio e il coinvolgimento delle altre agenzie educative presenti, anche attraverso reti di scopo.



Funzioni del team:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti)
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo
- raccogliere le segnalazioni sulla base dei modelli predisposti
- > coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

L'U.S.R. per il Veneto promuove interventi di formazione rivolti al team per il bullismo e per l'emergenza.



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo

Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.»



IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche. Organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.
- Approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.
- Predispone gli obiettivi nell'area educativa, legando la progettazione della scuola all' ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".
- Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica.



DOCENTI

- Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.
- Nell'ipotesi di comportamento che integri un reato il docente che ne è venuto a conoscenza deve darne immediata comunicazione al <u>Dirigente Scolastico</u>. Si ricorda che tutte le notizie e i fatti di cui si viene a conoscenza sono coperti dal segreto d'ufficio e non vanno diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte.
- Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi o indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.



I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

Le linee di orientamento attribuiscono a tali figure compiti specifici

- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo.
- Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).



LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Le linee di orientamento attribuiscono alla componente studentesca un ruolo di vigilanza e sostegno alle vittime ma anche quello di protagonista nella formazione e autoformazione, in particolare per quanti ricoprono funzioni di rappresentanza:

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti (...), i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
- Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).



- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.»
- > Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- ➤ Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.



LE FAMIGLIE

- Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
- Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuolafamiglia.
- (...) I genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo.
- > Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.»



I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI

- «Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, in quanto considerati addetti ad un pubblico servizio,* ferme restando le responsabilità dei docenti.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio.
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.
- Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente
- > Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.»

*Secondo l'art.358 del c.p. la qualifica di incaricato di pubblico servizio, che è colui che pur non essendo un pubblico ufficiale svolge un servizio di pubblica utilità, collaborando con il Dirigente scolastico e con i docenti alla vigilanza.



LA PRIVACY A SCUOLA

- A seguito della situazione emergenziale le scuole hanno sviluppato ed approfondito ogni argomentazione concernente la tutela ed il trattamento dei dati personali.
- Con peculiare riferimento alla problematiche che possono scaturire dal verificarsi di situazioni di cyberbullismo si rinvia alla modulistica fornita dal garante della privacy per la segnalazione di episodi di cyberbullismo rinvenibile al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/6732688.
- E buona norma controllare sempre gli aggiornamenti che il garante della privacy inserisce sul proprio sito istituzionale in merito.



Il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni - altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete.

Se non si provvede entro 48 ore,

l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Particolare attenzione va posta da parte dell'istituzione scolastica, dei team del bullismo e dell'emergenza, rispetto al vaglio ed analisi degli episodi segnalati, ed all'intervento che deve anche essere allineato con quanto previsto dal regolamento di istituto.



PARTE III

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA ED ePOLICY

«La scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

Per questo motivo,

la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro,

estesa a ogni soggetto della comunità educante,

accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio».



Tali finalità devono trovare adeguata corrispondenza nel P.T.O.F. che deve definire:

- L'approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza on-line e all'uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica, anche attraverso la stesura di apposito Epolicy, documento programmatico, volto a descrivere l'approccio specifico della scuola alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e a un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica.
- Le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione in ambiente scolastico, in sintonia con le disposizioni anche del Regolamento d'Istituto.
- Le misure per la prevenzione anche attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti ("peer education") e in collaborazione con le Consulte provinciali degli studenti nelle istituzioni scolastiche di Il grado) e i rappresentanti degli studenti.
- > La previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.



REGOLAMENTO D'ISTITUTO E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I regolamenti (ex art. 4, co.1, del D.P.R. 1998/249) e il Patto Educativo di Corresponsabilità (ex art. 5-bis ibidem) devono essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo:

- individuando le misure di intervento immediato del Dirigente (ex art.5 co.1 Legge 71/2017)
- prevedendo sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti ed interventi di natura educativa e di prevenzione (a seguire il procedimento disciplinare).



PARTE IV INTERVENTI DI PREVENZIONE A MOLTEPLICI LIVELLI

«Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi.

Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

- > 1. <u>Prevenzione primaria o universale</u>, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
- **2.** <u>Prevenzione secondaria o selettiva</u>, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una **prima** manifestazione del fenomeno.
- > 3. <u>Prevenzione terziaria o indicata</u>, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario».



ESEMPI DI ATTIVITÀ PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE

- «La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:
- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film, video, articoli, etc.);
- responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
- impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, Hackathon (a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
- organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.»



PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA: LAVORARE SU SITUAZIONI A RISCHIO

«Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio,

occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare)

sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico,

al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto

e intercettare precocemente le difficoltà.»



PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA: TRATTARE I CASI/ACUTI

«Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva.

È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

- raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
- > approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
- pestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
- monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.»



Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

Si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- > colloquio individuale con la vittima;
- > colloquio individuale con il bullo;
- > possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- > coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.



Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017.
- Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.



PARTE V Avvertenza

II VADEMECUM aggiornato

ha funzione meramente integrativa del VADEMECUM 2018 al quale si rimanda per tutte le informazioni non contenute nel testo attuale,

anche in riferimento alle procedure disciplinari.



Grazie per l'attenzione

Materiale a cura di Area 2 Ufficio II- USR VENETO